

**ESAME DI STATO**  
**PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**  
**a.s. 2020/2021**

**Normativa di riferimento**

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*

**Valutazione finale nel primo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021**

**(delibera Collegio docenti SSI del 26 aprile 2021, ratificato nel Collegio del 13 maggio 2021)**

I Consigli di classe procedono alla valutazione finale degli alunni e all'ammissione all'Esame di Stato sulla base dell'attività didattica svolta, agli obiettivi di apprendimento e alle competenze maturate dagli alunni e dalle alunne, in presenza e a distanza, in base ai criteri e alle modalità deliberate dal Collegio docenti (vedi tabella, **allegato 1**).

**Esame di Stato nel I ciclo di istruzione**

In sede di scrutinio finale, gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con un voto espresso in decimi, attribuito, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a ( tabella, **allegato n. 2**)

L'O.M. n. 52 del 3.03.2021 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi, dell'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma come di seguito sintetizzato.

1. L'esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.

2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'art. 8, commi 4 e 5 del D. Lgs 62/17, e prevede la realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base, rispettivamente del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.
4. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi.
5. I criteri di valutazione della prova d'esame sono definiti tenendo a riferimento quanto indicato dall'O.M. n. 52 del 03.03.2021, art. 2, commi 4 e 5.

**Criteri per l'elaborazione dell' elaborato.** L'elaborato è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. E' trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra modalità concordata. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, compresa l'educazione civica.

Lo sviluppo della tematica dovrà coinvolgere almeno l'ambito linguistico- letterario, matematico-scientifico, le lingue straniere e l'educazione civica, ma potrà estendersi anche alle altre discipline.

I docenti accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati.

**Criteri valutazione prova orale e giudizio/valutazione finale esame di Stato.** Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata O.M., sono accertati:

1. i livelli di padronanza delle competenze in lingua italiana, logico- matematiche, lingue straniere ed Educazione Civica;
2. la capacità di esposizione orale, argomentazione in coerenza alla tematica assegnata, risoluzione dei problemi, rielaborazione personale e critica

come da tabella di cui **all'allegato 3**

#### **Modalità gestione della prova orale.**

La prova orale avrà una durata massima di 25 minuti; si svolgerà in presenza, salvo diverse indicazioni legate all'evoluzione della situazione sanitaria e/o casi particolari.

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo di esame, inoltrano alla dirigente scolastica ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. La dirigente scolastica o il presidente di commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

La performance dei candidati partirà dall'esposizione dell'elaborato legato alla tematica assegnata dal Consiglio di classe (per circa 10 min.);

In seguito, privilegiando le materie che non sono oggetto dell'elaborato, ciascun docente potrà intervenire ponendo quesiti **chiari e mirati** che mettano in luce la capacità o meno del candidato di trovare collegamenti e intrecci anche con la propria disciplina. **Non si esclude la possibilità di formulare quesiti su argomenti svolti durante il corrente a.s. che esulino dalla tematica assegnata.**

Durante il colloquio, verrà accertata anche la capacità di espressione orale in lingua straniera.

La valutazione della prova orale è espressa con votazione in decimi scaturente dalla media degli indicatori definiti dal Collegio docenti, come **da griglia/allegato 3**. Il voto con decimali uguali o superiori a 0,50 vengono arrotondati all'unità superiore.

La valutazione finale dell'esame di Stato è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova orale.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione ai progressi, alle conoscenze, abilità maturati nel triennio, agli esiti della prova d'esame (**allegato n. 4**).

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

**Esito dell'esame.** L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione dei tabelloni presso la sede dell'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà indicata la dicitura: "Non diplomato".

Allegati:

- n. 1 -Tabella per la valutazione del comportamento e per la valutazione degli apprendimenti
- n. 2 - Tabella Giudizio di idoneità all'Esame di Stato – Voto di ammissione
- n. 3 - Criteri valutazione prova orale
- n. 4 - Valutazione finale Esame di Stato